

N. R.G. 277/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

QUINTA SEZIONE LAVORO

nella causa civile iscritta al n. r.g. 277/2013 promossa da:

[REDACTED]

avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

POLTRONESOFA' SPA

avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Il Presidente dott. Marco Buzano,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/06/2013,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Il ricorrente [REDACTED] conviene in giudizio la POLTRONESOFA'  
s.p.a. deducendo:

- di avere prestato la propria attività lavorativa a favore della convenuta dal 18.1.2011 al 10.7.2012 in forza di un contratto di associazione in partecipazione a tempo indeterminato, prima presso il punto vendita di Castagnito e poi presso il punto vendita di Beinasco;
- di avere in realtà svolto, con vincolo di subordinazione, le mansioni di addetto vendita sotto la costante supervisione di un responsabile della Poltronesofà, seguendo le istruzioni contenute in un dettagliato mansionario e rispettando gli orari e i turni di lavoro stabiliti dalla convenuta;



- di avere ricevuto un salario fisso di € 1.000,00 mensili e un compenso variabile commisurato alle vendite effettuate;
- di avere la Poltronesofà unilateralmente risolto il rapporto in data 10.7.12, dopo che la Commissione di certificazione aveva respinto l'istanza di certificazione del contratto di associazione in partecipazione.

Sulla base di queste premesse, il ricorrente chiede che venga accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.1.2011 al 10.7.2012 e che venga dichiarata la nullità del recesso comunicato in data 10.7.12, con condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18 L.300/70.

La convenuta eccepisce l'inammissibilità e la nullità del ricorso e ne contesta il fondamento nel merito.

Assunte le prove testimoniali, all'udienza del 12.6.13 il giudice si è riservato di decidere, ai sensi dell'art.1, c. 49, della legge 92/12.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata perché il rito introdotto dalla legge "Fornero" è applicabile "anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" e nel caso di specie si tratta appunto di qualificare il rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anziché come contratto di associazione in partecipazione.

Anche l'eccezione di nullità del ricorso è chiaramente infondata perché il ricorso è sufficientemente specifico e contiene tutti gli elementi necessari ai fini della prova della sussistenza della subordinazione.

Nel merito, le domande formulate dal ricorrente sono fondate e devono essere accolte.

Occorre in primo luogo rilevare che nello stesso contratto di associazione in partecipazione si rinvencono elementi poco compatibili con la natura del contratto perché la partecipazione agli utili è in realtà commisurata soltanto ai ricavi delle vendite effettuate dall'associato e non agli utili effettivi dell'impresa.



Inoltre, al ricorrente non sono mai stati presentati il rendiconto della gestione, il bilancio aziendale o le scritture contabili, in contrasto con la stessa essenza del contratto di associazione in partecipazione.

Un importante elemento ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato è poi costituito dal "mansionario" (prodotto dal ricorrente come doc.2): si tratta di un documento molto articolato, in cui sono specificate tutte le attività che deve fare il venditore, sia prima di entrare in negozio che all'interno del punto vendita (attività comprendenti tutta una complessa serie di verifiche sui locali e sulla merce esposta), con la precisazione delle "tempistiche" (attività che devono essere fatte giornalmente, settimanalmente o mensilmente).

La convenuta ha sostenuto che il "mansionario" non rappresenterebbe un insieme di regole rigide a cui attenersi, ma sarebbe soltanto un elenco delle procedure indicate dall'azienda per mantenere i medesimi standard qualitativi nei vari negozi, ma la tesi non appare convincente perché è risultato che il mansionario era contenuto nel programma FIP che doveva essere necessariamente azionato perché altrimenti non si accendevano le telecamere degli ingressi del negozio (teste [REDACTED]).

Sul programma FIP dovevano d'altra parte essere segnate le ore di ingresso e di uscita, i clienti, le vendite e le attività svolte durante la giornata (testi [REDACTED] [REDACTED]: il che significa che il programma costituiva un ottimo strumento per controllare il lavoro degli "associati".

Non c'è dubbio poi che il ricorrente, pur non ricevendo specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento del lavoro (testi [REDACTED]), dovesse comunque seguire delle direttive di massima provenienti dal responsabile del negozio, quanto meno con riferimento agli orari e ai turni di lavoro:

- teste [REDACTED]: "la responsabile ci dava delle indicazioni sull'orario settimanale da seguire che cambiava perché c'erano le turnazioni, bisognava rivolgersi a lei per la pausa pranzo ..... il giorno di riposo non poteva essere né di venerdì né di sabato né di domenica per disposizione aziendale. Questo anche a Beinasco";



- teste [REDACTED] “l’azienda deve autorizzare sia le ferie che i permessi. E’ vero che l’azienda non consente di avere ferie durante i periodi promozionali e in alcuni periodi”.

La versione parzialmente differente fornita dalla teste [REDACTED] (responsabile del negozio di Beinasco) – secondo cui i turni di lavoro e i giorni di riposo sarebbero stati gestiti in totale autonomia dagli associati – non appare convincente perché in contrasto con l’esigenza dell’azienda di garantire comunque il rispetto dell’orario di apertura dei punti vendita; la teste ha affermato che “non è mai successo che tutti gli associati siano stati a casa lo stesso giorno”, ma in realtà sarebbe anche potuto succedere se ci fosse stata veramente una totale libertà degli associati di scegliersi i giorni di riposo, mentre è evidente che la convenuta non poteva accettare che il punto vendita restasse chiuso.

A questi elementi va poi aggiunto il numero spropositato di associati in partecipazione utilizzati dalla convenuta nei suoi numerosi punti vendita, del tutto incompatibile con il limite numerico stabilito dalla nuova formulazione dell’art. 2549 c.c., a seguito della modifica apportata dalla legge 92/12 (è ben vero che si tratta di una disposizione non applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto di giudizio, ma appare comunque un punto di riferimento prezioso per valutare l’autenticità dei contratti di associazioni in partecipazione stipulati dalla convenuta).

Anche le modalità di conclusione del rapporto appaiono infine significative della mancanza di buona fede della Poltrinesofà che ha cercato in qualche modo di forzare gli associati a sottoscrivere delle istanze di certificazione che consentissero di “salvare” dei contratti di associazione in partecipazione che non risultavano in regola con le nuove disposizioni.

Ci sono pertanto sufficienti elementi per affermare che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta tra il 18.1.2011 e il 10.7.2012 sia stato nella sostanza un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Di conseguenza, il recesso comunicato con lettera del 10.7.12 (doc.8 di parte ricorrente) deve essere considerato a tutti gli effetti un provvedimento di



licenziamento ed è evidente che si tratta di un licenziamento illegittimo in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo perché la Poltronesofà non ha fornito alcuna giustificazione al recesso, limitandosi a richiamare la clausola 14 del contratto di associazione in partecipazione (ovviamente non applicabile al rapporto di lavoro subordinato).

Le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento sono quelle di cui al vecchio testo dell'art.18 L.300/70, trattandosi di licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge "Fornero" ed essendo pacifica la sussistenza del requisito dimensionale per l'applicazione dell'art.18 L.300/70 (vedi dichiarazione 7.5.13 del legale rappresentante della Poltronesofà prodotta all'udienza del 15.5.13).

La convenuta deve essere pertanto condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.

In applicazione del criterio della soccombenza, la convenuta deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 4.500,00 (con riferimento ai valori medi del D.M. 140/12 per le controversie di valore indeterminabile), oltre al contributo unificato, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P. Q. M.

Visto l'art. 1, c. 49, L. 92/12,

- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.1.2011 al 10.7.2012;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 10.7.12 e condanna la Poltronesofà s.p.a. a reintegrare [REDACTED] nel posto di lavoro e a corrispondergli la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione e i contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, con la rivalutazione e gli interessi;



- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 4.500,00, oltre al contributo unificato, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Si comunichi.

Torino, 17 giugno 2013

Il Presidente  
dott. Marco Buzano

